



SETTORE POLIZIA LOCALE

Polizia Locale

ORDINANZA N. 19 DEL 12/07/2016

OGGETTO: TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN AREA PARCHEGGIO RES. PARCO 1-5 DI VIA MARCONI, VIGENTE DAL 18 LUGLIO 2016, PER PROSEGUIMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

ESAMINATA la richiesta presentata dall'impresa GUERRA srl con sede in Buccinasco (MI) via Toscanelli 50, assunta con prot. gen. n. 001153A del 08.07.2016, tendente ad ottenere l'emissione di un altro provvedimento viabilistico che regolamenti la circolazione nell'area del parcheggio ubicato in via Marconi – lato nord res. Parco 1-5 fino all'entrata del passo carrabile prospiciente, per lavori di rifacimento impermeabilizzazioni del corpo box interrato presso il condominio residenza Parco lato nord;

CONSIDERATO che allo scopo di concedere l'utilizzo del suolo e del sottosuolo necessari all'opera manutentiva, è opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, vietare la sosta in loco a tutti i veicoli, onde permettere l'implementazione delle strutture di cantiere stradale;

VISTI gli artt. 5 comma 3, 6, 7 e 21 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000;

VISTO il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002;

VISTO il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;

ORDINA

a far data del 18.07.2016 dalle ore 07,00, fino alle ore 24,00 del 13.08.2016 (salvo proroga) il divieto di sosta veicolare permanente con rimozione forzata lungo il lato sinistro comprensivo dell'area di parcheggio Parco 1-5 / Betulle 4-6, considerata la direttrice di marcia uscita passo carrabile per via Marconi, per una lunghezza di m. 20,00 circa (su 130 mq. di occupazione), così come individuato nella planimetria presentata e depositata in atti, fatta eccezione ai veicoli in disponibilità della suddetta impresa e purchè adibiti ai lavori interessati per la manutenzione. Il transito pedonale nell'area interessata ai lavori sarà precluso.

DISPONE

al responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori GUERRA srl con sede in Buccinasco (MI) via Toscanelli 50:

a) di collocare nell'area interessata, almeno 48 ore prima dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata di cui alla fig. II 74 Art. 120 con i pannelli integrativi Mod. II 6/m Art. 83q del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada;

b) tutta la posa della segnaletica di cantiere dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S e relativi articoli del regolamento di esecuzione), integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002) ed in particolar modo:

- tutta l'area di cantiere dovrà essere delimitata mediante recinzione rigida continua di altezza minima non inferiore a mt. 2.20 e munita di pannelli bicolore riflettenti alle testate, con posa di segnaletica verticale specifica di cantiere e di segnaletica luminosa notturna, sulle testate della recinzione e lungo i suoi lati;

- tutta la segnaletica dovrà essere mantenuta in maniera ben percepibile e leggibile anche in ore notturne, secondo le disposizioni ex art. 79 DPR 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada);

c) l'obbligo di comunicare l'orario di inizio e di fine dei lavori al Settore Urbanistica e al Settore ambiente e territorio del Comune di Basiglio (MI).

AVVISA CHE

tutte le prescrizioni contenute nel presente atto hanno il carattere dell'obbligatorietà e prevalgono temporaneamente su quelle attualmente già esistenti.

La presente ordinanza, avente carattere temporaneo, entrerà in vigore dalle ore 07,00 del giorno 18.07.2016 e scadrà alle ore 24,00 del giorno 13.08.2016 (salvo proroga).

DEMANDA

a) la notifica del presente atto:

- al legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori Guerra srl con sede in Buccinasco (MI) via Toscanelli 50;
- al direttore dei lavori dello Studio Santagostino avente sede in via G.G.Mora 16 – 20123 Milano;
- al legale rappresentante della Dima & Partners srl – gestione immobiliari – avente sede in via privata Liguria 3 – 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI);
- al Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Basiglio;
- al Responsabile del Settore ambiente e territorio del Comune di Basiglio;
- alla Stazione Carabinieri di Basiglio;
- al Servizio di vigilanza del "Supercondominio comprensorio Milano 3";
- al legale rappresentante della società AMP al fine di mantenere, se del caso, lo spostamento temporaneo del luogo di fermata del servizio call bus;

b) agli organi addetti al servizio di polizia stradale il controllo sull'osservanza della presente ordinanza e fa obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della legge 241/1990, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente: entro 60 giorni al TAR della Lombardia ai sensi dell'art. 2 legge 06/12/1971 n. 1034 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 98 del DPR 24/11/1971, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nel regolamento (art. 74 del DPR 16/12/1992 n. 495), al Ministro dei Trasporti, che decide in merito.

Il Responsabile del procedimento (L. 241/1990) della presente ordinanza è il Responsabile del Settore di Polizia Locale: Sacchi dr. Silvano



Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Sacchi dr. Silvano

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sacchi", is written over the printed name.